

# SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna Plazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

# NUMERO REGISTRO CH\2013\014

Chieti, lì 25/07/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- · Servizio: Ambiente
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sigla compilatore: pdf
- Tel.: 0871 4084207 4084215; Fax: 0871-4084307

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it

Sito Internet: www.provincia.chleti.it

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

la Ditta ENI SPA – Divisione Refining & Marketing con sede legale a ROMA, Piazzale E. Mattei, 1 C.F. e P. IVA 00484960588– iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. REA RM 756453 con istanza e a firma del gestore pro tempore del DEPOSITO COSTIERO DI ORTONA, Sig. Settimio Carlo Guarrata, ha richiesto, per lo stabilimento- Deposito Costiero sito in ORTONA (Ch), C.da San Pietro s.n., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per "rinnovo dell'autorizzazione (artt. 269 e 281)", derivanti dall'attività di deposito di stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi, per i punti:

- E1 camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma atto al convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU1
- camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma, atto al convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU2

non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'All. IV alla Parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

impianti di combustione: n.2 caldaie + n.4 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio di potenza termica complessiva < 1 Mw;

## VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

nato a Vittorio Veneto (TV) il 19.03.1967 residente a Palermo Via Roccella Gustavo n.209 e residente per la carica presso la ENI SpA Divisione Refinining & Marketing Raffineria di Taranto, Strada Statale Ionica 106, Taranto;

ai sensi dell'art. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..



acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 69421 del 21/12/2011, successivamente integrata con note prot. n. 19747 del 23/04/2012, n.44289 del 10.09.2012 e n.49244 dell'08/10/2012 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

#### PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie Servizio Tecnico Ambiente per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

#### CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

## DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 1666/int. del 02.05.2012 è stata indetta la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n.21272 del 03.05.2012, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei servizi per il giorno 23.05.2012 alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ORTONA (CH);

- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di CHIETI;

ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

#### PRESO ATTO che

- 1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 23.05.2012, acquisito il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Comune di Ortona con nota prot. n.20120009417 del 22.05.2012 assunta al ns. prot. n.26034 del 28.05.2013, contenente la riserva di pronunciarsi successivamente sugli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), sono state richieste integrazioni documentali alla ditta da parte dell'ARTA ai fini dell'espressione del relativo parere di merito;
- 2. a seguito della trasmissione da parte della Ditta, con nota acquisita al ns. prot. n.44289 del 10.09.2012 successivamente sostituita con nota prot. n.49244 del 08.10.2012, della documentazione integrativa richiesta, il Responsabile del Procedimento con nota prot. n.53728 del 05.11.2012 ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14/11/2012;
- 3. all'esito della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 14/11/2012 come da verbale agli atti (ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale), il Responsabile del Procedimento ha assunto la determinazione conclusiva sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nel corso della stessa, del parere favore con prescrizioni della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti espresso con nota prot. n.1525 del 13.11.2012 acquisita al ns. prot.55635 del 14.11.2012 nonché della conferma del precedente parere di conformità urbanistica ai sensi del DPR n.380/2001, espressa dal Comune di Ortona con nota prot. n.21466/12 del 13.11.2012 allegati al verbale;
- 4. il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso, con nota prot. n.57246 del 23.11.2012 del Responsabile del Procedimento, al Comune di Ortona che aveva espresso un parere parziale, con invito ad esprimersi definitivamente per tutti gli aspetti di propria competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'avvertenza che la mancata espressione di un eventuale dissenso nel temine assegnato avrebbe comportato la formazione di silenzio-assenso;
- 5. può considerarsi acquisito, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, l'assenso del Comune di ORTONA per tutti gli aspetti di propria competenza non avendo il proprio rappresentante espresso definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione del verbale della conferenza di servizi e nel successivo periodo trascorso;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 13.03.2013, Prot. n.1023/int. del 13.03.2013 e sul sito internet istituzionale;

#### PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";

è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.2013-0011947/9B.1.PS/Area I del 16/04/2013 integrata con successiva nota prot. n.15664/17179/9B.1.PS/Area I del 18/06/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti degli amministratori della Soc. ENI SpA e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### **AUTORIZZA**

#### Art. 1

la Ditta ENI SPA<sup>4</sup> – Divisione Refining & Marketing con sede legale a ROMA, Piazzale E. Mattei, 1 C.F. e P. IVA 00484960588, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. REA RM 756453, nella persona del gestore pro tempore dello Stabilimento - Deposito costiero di Ortona (Ch), Sig. Settimio Carlo Guarrata, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di deposito di stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi, con riferimento al *DEPOSITO COSTIERO di ORTONA*, C.da San Pietro s.n., per i punti di seguito specificati:

- 1.1. punti autorizzati ai sensi dell'art. 269 del Decreto:
- 1.1.1 E1 camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma atto al convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU1
- 1.1.2 E2 camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma, atto al convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU2;

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 21/09/2012 (ALLEGATO 2), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### Art. 2

- 2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di 15 (quindici) anni, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
  La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.
- 2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
  - 2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;
  - 2.2.2.comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- 2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

#### Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato Q.R.E. (ALLEGATO 2) del precedente Art. 1, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, entro le otto ore successive all'evento, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

sulla base dell'istanza acquisita al ns. prot. n. 69421 del 21/12/2011, successivamente integrata con note prot. n. 19747 del 23/04/2012, n.44289 del 10.09.2012 e n.49244 dell'08/10/2012 corredate di relativa documentazione tecnica agli atti;

sulla base della determinazione conclusiva favorevole della Conferenza dei Servizi assunta dal Responsabile del procedimento come da verbale della Conferenza del 14/11/2012 (ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale) tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dall'ARTA, dalla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti e dal Comune di Ortona.

#### STABILISCE

#### Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da ALLEGATI 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4.2. altresì, di rispettare le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. eseguire, per i punti di emissione E1 ed E2, (due) 2 campionamenti alle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla loro redazione;
- 4.2.2. predisporre, per i punti E1 ed E2, a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo <u>semestrale</u> di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.3. annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.4. effettuare i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4,

- 4.2.5. comunicare alla Provincia ed all'ARTA la data di inizio della marcia controllata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- 4.2.6. trasmettere alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni, nelle più gravose condizioni di esercizio;

#### Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

#### Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i., al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, è obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza e ad adeguarli, nel rispetto delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001, sia per quanto attiene il numero dei tronchetti che il loro posizionamento.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione della marcia controllata.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

#### Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

#### **PRECISA**

#### Art. 9

- 9.1.che, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.
- 9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

#### Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

#### Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

## Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

## Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta ENI SPA - Divisione Refining & Marketing DEPOSITO COSTIERO DI ORTONA;

Copia del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ORTONA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- Polizia Provinciale (SEDE)

e p.c. a:

• Suap Chietino-Ortonese.

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE Ing. P. Da Fabritiis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRICENTE
Ing. G. Moca

# ALLEGATO N.1

**AUTORIZZAZIONE** N. CH 2013 014 DEL 25/07/2013

PAGINE N. 8



# Settore 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti C.F. 80000130692 P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Glancario MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 Fax: +39 0871 4084307
- E- mail: g.moca@provincia.chietl.it
- Responsablle del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritils
- Tel.: +39 0871 4084207 Fax: +39 0871 4084307
- E- mail: p.defabritlis@provincia.chietl.it
- 10 Istruttore direttivo: Dott.ssa Stefania Rossi
- 11 Tel.: +39 0871 4084398 Fax: +39 0871 4084307
- 12 E- mail: s.rossi@provincia.chietl.it
- 13 Sede: Plazza Monsignor Venturi, 4 66100 CHIETI
- 14 PEC: amblente@pec.provincla.chieti.it
- 15 E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- 16 Sito Internet:http://www.provincia.chietl.it

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 - Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

# DITTA: ENI SPA - DEPOSITO COSTIERO DI ORTONA

Rif.:

Sede legale: Via Laurentina n. 449 - ROMA

Sede operativa: C.da San Pietro s.n. - ORTONA (CH)

Stabilimento: deposito di stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi

Punti di emissione:

- camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma atto al convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU1
- camino freddo dotato di appositi dispositivi tagliafiamma atto al E2 convogliamento delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero yapori VRU2

#### **VERBALE**

#### CONFERENZA DI SERVIZI

### **PREMESSO**

- che, con atto in data 02.05.2012, prot. n. 1666/Int., è stata indetta, ai sensi degli

artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta in oggetto;

- che con nota in data 03.05.2012 prot. n. 21272 del Responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della 1º Conferenza di Servizi per il

giorno 23.05.2012;

all'esito dei lavori della 1<sup>^</sup> Conferenza di Servizi, il Presidente ha stabilito che, per la conclusione dell'istruttoria in oggetto, è necessario che la Ditta trasmetta a tutti i componenti la Conferenza la documentazione integrativa richiesta nel corso della stessa;

con nota prot.n.188 del 02/10/2012, acquisita al prot. n.49244 dell'08/10/2012, la Ditta Eni, annullando e sostituendo la precedente comunicazione prot. n.175 del

04/09/2012, ha trasmesso la documentazione ed i riscontri richiesti;

con nota prot. n.53728 del 05/11/2012 il Responsabile del Procedimento ha convocato la 2^ riunione della Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d. lgs. n.152/2006;

che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria

competenza:

il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;

il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;

il rappresentante del Comune di Ortona;

- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;

- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;

- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

# TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti -Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

Sono presenti in modalità videoconferenza:

- la dotta.ssa Valentina Persici - Consulente della Società URS ENI;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di

cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO VASTO CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti;
- il Comune di Ortona;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

la Dott.ssa Staffieri Dragani Carla - Componente del Servizio Prevenzione Aziendale che si riserva di trasmettere tempestivamente la delega del legale rappresentante della Ditta.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:

- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
  - sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater 1. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero

A A

prod

90

stabilimento.

Il Presidente consegna al Rappresentante della Ditta modello di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', che la Ditta dovrà trasmettere a tutti gli Enti di competenza opportunamente timbrato, firmato e datato dal Legale Rappresentante.

A questo punto il Presidente dà lettura del parere trasmesso dal Comune di Ortona prot. n.21466/12 del 13/11/2012 che risulta favorevole per quanto concerne la conformità urbanistica ai sensi del DPR n.380/2001 con riserva di rilasciare il parere inerenti gli aspetti sanitari ai sensi del R.D. n.1265/1934 a seguito di acquisizione del parere della ASL competente e del parere favorevole con prescrizioni emesso della ASL 02 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia, Sanita Pubblica di Ortona al prot. n.1525 del 13/11/2012.

Il Presidente invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

 sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:

alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);

 al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;

 sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;

sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;

 sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati recenti relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere eseguiti 2 (due) campionamenti alle emissioni nelle più gravosi
  condizioni di esercizio, in un un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze
  analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni
  successivi dalla loro redazione;
- venga osservata la frequenza di autocontrolli semestrale per ambedue i punti di emissione.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Per tutto quanto precede, si dà atto che sulla base dei pareri di assenso sopra

Jan M

No

riportati il presente verbale costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il presente verbale verrà trasmesso, tramite raccomandata postale AR, ai componenti della Conferenza che risultano assenti, sebbene regolarmente convocati, i cui pareri di competenza non risultano ancora espressi.

Essi possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, all'esito dei lavori della suddetta Conferenza, si considererà acquisito l'assenso del Comune, con riferimento al DPR n.380/2001, per tutti gli aspetti inerenti le competenze proprie e conferite dalla vigente normativa statale e regionale, in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica ed altro, nonché ai sensi del R.D. n.1265/1934 (T.U. sulle leggi sanitarie), qualora il relativo parere di merito non venga espresso definitivamente nel termine suddetto.

Il Presidente alle ore 11.00 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 14 novembre 2012

II Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

II Rappresentante della Ditta

r. Deza: Coll

(Il Presidente della Conferenza di Servizi

) II segreta(10

accettato telematicamente dal Consulente della Ditta Dott.ssa Valentina Persici

Tel./fax: 085/9173223

Proton°1525



REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02 LANCIANO – VASTO – CHIETI Via Martiri Lancianesi,17/19 - 66100 CHIETI C.F.P.IVA: 02307130696

Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Presidio di Ortona – P.zza S.Francesco n.2

Ortona lì 13 novembre 2012

Spett.le Provincia di Chieti Servizio Tecnico-ambiente Piazza M. Venturi,4- 66100 Chieti Ing. De.Fabritiis

Al Signor Sindaco del Comune di Ortona abile Tecnico asquale DE FA**PRITIES** 

Oggetto: Autorizzazione per emissioni in almosfera al sensi dell'art. 269 D.Lgs 152/2006 parte V- DGR

Ditta:ENI S.p.A – Deposito Costiero di Ortona

4 NOV. 201

Sede operativa: C/da San Pietro sn - ORTONA (CH)

Parere igienico - sanitario

Vista la richiesta della Ditta "ENI S.p.A" tendente ad ottenere l'autorizzazione indicata in oggetto per lo stabilimento di - deposito di stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi - sito in Ortona (CH), c/da San Pietro sn;

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto delle note integrative fornite dalla Ditta inerenti la revisione del QRE e della relazione tecnica;

Valutata la classificazione di rischio delle sostanze immesse in atmosfera;

Si esprime - PARERE FAVOREVOLE - all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni :

- 1. Sia assicurato il rispetto dei limiti di legge delle emissioni convogliate;
- 2. Il sistema di abbattimento degli inquinanti costituito dall'impianto di recupero a carboni attivi, sia oggetto di adeguata manutenzione, con frequenti verifiche dello stato di efficienza delle apparecchiature secondo un protocollo periodico di autocontrollo;

3. La Ditta resti impegnata a contenere nella maggior misura possibile le emissioni diffuse che si generano dall'attività svolta, ad evitare danno o nocumento ai nuclei abitativi situati nelle vicinanze dello stabilimento.

Sia fatto salvo quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 in quanto lo Scrivente Servizio non dispone, nella zona in cui ricade l'insediamento di che trattasi, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati puntuali sullo stato di qualità dell'aria.

Il Biologo Dirigente (Dott.ssa Maria Capista)

Cru



0859057431

# 0859057431 ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE Ufficio SUAP

<u>F.35</u> Prot. n. 21 466/12

Raccomanda A/R Anticipata via FAX

Ortona, 13/11/2012

Settore 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna.

Servizio Tecnico Ambiente ing. Pasquale DE FABRITIIS

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza Monsignor Venturi, 4 66100 Chietl

Pasquale BE FARRITIES

Conferenza del se Mizi del 14/11/2012.

4 NOV, 2012 C.A. dell'

Autorizzazione ai sensi del D.L.vo 152/2006 – Parte Quinta.

Deposito Costiero Loc. San Pietro – Ortona (Chieti)

DITTA:

E.N.I. S.p.A. Deposito Costiero di Ortona, C.da San Pietro 66026 Ortona (Ch) ,

Rif.: Prot. n. 53728 del 05/10/2012

In riferimento alla seconda convocazione della conferenza di servizi di cui all'oggetto indetta da Codesto Servizio, a seguito di istruttoria e per quanto di competenza ai sensi del DPR 380/01 si riconferma il parere di conformità urbanistica già trasmesso in data 22/05/2012 prot. 20120009417 in

Ai fini del R.D. 1265 del 27/07/1934 il parere di competenza espresso dal Sindaco verrà rilasciato successivamente all'acquisizione del parere sanitario, in merito, da parte del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

Distintl saluti



II Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive

ing. Nicola Pasquini



Mana Deposito Costiero Mana di Ortona (CH)

	re di geno		Secohi Secohi ALLI
	Tenore di ossigeno		
	Tipo di impianto di abbattimento	AD (Adsorbitore)	
	Diametro [m]	0,25	
	Altezza punfo di emissio ne dal suolo [m]	- 0,	
<u>Data: 21/09/2012</u> Allegato b)	Flusso di massa [g/h]		
	C Inquinante in emissione [mg/m³] (0 °C; 0,101	ę,	7000
	Inquinante	Benzene, 1,3-Butadiene	ldrocarburi totali
	⊢ 5 <u>5</u>		ю
	Frequenza emissione nelle 24 h	Continua 1	
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO: RECUPERO VAPORI	Durata emissioni (h/giorno)		
	Porfata [m³/h] (0°C; 0,101 MPa)	: 386 :	
	Descrizione Punto di emissione	Camino freddo, dotato di appositi dispositivi tagliafiamma, atto al convogliament o delle emissioni provenienti dall'impianto di recupero vapori VRU1.	
	Identificativo Punto di emissione	<u> </u>	

# GATO N.2

TORIZZAZIONE 014 DEL 25/07/2013

I due impianti di recupero vapori a carboni attivi, identificati con le sigle VRU1 e VRU2, lavorano in alternativa; le emissione (E1 o E2) alla volta.

Quadro riassuntivo delle emissioni ex Allegato b) DGR 517/2007

Pag. 1



Deposito Costiero di Ortona (CH)

Fumi secchi **Tenore di** ossigeno Tipo di impianto di abbattimento (Adsorbitore) ΑD Diametro 0,25 Altezza punto di emissi one dal suolo [m] 8,5 Fluss o di mass a (g/h) ļ Inquinant e in (0 °C; 0,101 MPa) e [mg/m³] emission 7000 S, Idrocarburi totali 1,3-Butadiene Inquinante Benzene, ္မ Data: 21/09/2012 ഗ Frequenza emissione nelle 24 h Allegato b) Continua 1 Durata emissioni (h/giorno) --QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI Portat a [m³/h] (0 °C; 0,101 MPa) 267 IMPIANTO: RECUPERO VAPORI convogliamen to delle dispositivi tagliafiamma, freddo, dotato di recupero, vapori **VRU2**. Descrizione dall'impianto emissione provenienti di appositi Punto di emissioni Camino atto al Identificati emissione vo Punto E2

Pag. 2

Quadro riassuntivo delle emissioni ex Allegato b) DGR 517/2007



Deposito Costiero

**Tenore** di ossigeno impianto di abbattimento Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, lettera bb) Tipo di Diametro Ξ emissi Altezza punto one dal olons Ξ ₽ o di mass Fluss a (g/h) (0 °C; 0,101 MPa) Inquinant emission e [mg/m³] Inquinante ္ဌာ Data: 21/09/2012 emissione nelle 24 h Allegato b) Frequenza emissioni (h/giorno) Durata QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI [m³/h] Portat (0°C; 0,101 MPa) IMPIANTO: RECUPERO VAPORI Descrizione emissione Punto di a gasolio di Potenza Identificati emissione combustio gruppi elettrogeni vo Punto Impianti di n.2 caldaie Complessi alimentati va < 1 MW Termica + n.4

Enj SpA.

Divisione Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
Ilmitto e firma dell'Ocettore
(Img. Settimio Carlo Guarrata)

Tindbro e firma tecnico abilitato

Quadro riassuntivo delle emissioni ex Allegato b) DGR 517/2007

Pag. 3